

### F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

## COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 4.4.2001

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 36 della F.I.G.C. pubblicato in data 28 marzo 2001:

66 66 66

# ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER ILLECITO SPORTIVO E AMMINISTRATIVO

Il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art 23, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, emana il seguente provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo e amministrativo.

Per i <u>procedimenti di prima istanza</u> presso le Commissioni Disciplinari, i termini vengono così determinati:

- il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva viene ridotto a 3 giorni;
- il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.

Per i <u>procedimenti di ultima istanza</u>, presso la Commissione d'Appello Federale, avranno validità i seguenti termini e disposizioni procedurali:

- a) le decisioni delle Commissioni Disciplinari potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza;
- b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con la richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
- c) in caso di richiesta di copia degli atti, la Segreteria della Commissione d'Appello Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione stessa nel giorno da quest'ultima fissato. Dal giorno della consegna decorrerà il termine indicato sub a) per il deposito dei motivi di gravame;
- d) laddove al procedimento siano comunque interessate delle controparti:
  - 1) se non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno tempestivamente informate dalla Segreteria della Commissione d'Appello Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di due giorni dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione d'Appello Federale con il mezzo più idoneo.

### 2) Se venga fatta richiesta di copia degli atti:

- le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale le relative ricevute;
- le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione provvedere al ritiro presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale,
- le parti appellanti, entro il terzo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione d'Appello Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro i due giorni successivi al ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione d'Appello Federale.

66 99 99

#### PUBBLICATO IN MILANO IL 4 APRILE 2001

IL SEGRETARIO dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE dott. Franco Carraro